

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 11/01/2021

CIRCOLARE N.2/2021

Proseguiamo l'approfondimento della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30/12/2020), con le maggiori novità nel campo fiscale.

NOVITA' IN MATERIA FISCALE (1)

AGEVOLAZIONI SU INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

I commi da 1051 a 1067 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2021 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.

Si procede a ricapitolare i vari crediti d'imposta previsti.

Industria 4.0 (Ex Iperammortamento)

Con le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021 il credito d'imposta per gli **investimenti in beni materiali nuovi** (Allegato A annesso alla Legge 11/12/2016 n.232) subisce notevoli cambiamenti:

- Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene: la legge prevede un credito d'imposta pari al 50% del valore del bene fino ad un massimo di spesa di 2,5 milioni di euro, per il valore eccedente l'importo di 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro la percentuale è ridotta al 30%, mentre per il valore eccedente i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 20 milioni di euro la percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.
- Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene: la legge prevede un credito d'imposta pari al 40% del valore del bene fino ad un massimo di spesa di 2,5 milioni di euro, per il valore eccedente l'importo di 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro la percentuale è ridotta al 20%, mentre per il valore eccedente i 10 milioni di euro e fino ad un massimo di 20 milioni di euro la percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

Per quanto riguarda invece il credito d'imposta per gli **investimenti in beni immateriali nuovi** (Allegato B annesso alla Legge 11/12/2016 n.232) la Legge prevede che per tutti gli acquisti effettuati nel periodo che va dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene immateriale, il credito d'imposta ammonta al 20% del costo di acquisizione del bene entro un limite massimo di spesa pari ad 1 milione di euro.

Beni non Industria 4.0 (Ex Superammortamento)

In riferimento ai beni strumentali materiali e immateriali nuovi che non detengono le caratteristiche necessarie per rientrare tra quelli annoverabili Industria 4.0, la Legge prevede un credito d'imposta che è regolamentato secondo il seguente schema:

- Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene: la legge prevede un credito d'imposta pari al 10% del valore del bene fino ad un massimo di spesa di 2 milioni di euro per gli investimenti in beni materiali nuovi, mentre fino ad un massimo di 1 milione di euro per gli investimenti in beni immateriali nuovi;
- Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene: la legge prevede un credito d'imposta pari al 6% del valore del bene fino ad un massimo di spesa di 2 milioni di euro per gli investimenti in beni materiali nuovi, mentre fino ad un massimo di 1 milione di euro per gli investimenti in beni immateriali nuovi.

Regole comuni

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti per il credito Ex Superammortamento, ed a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni Industria 4.0 ex Iperammortamento.

In riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la Legge prevede che il credito d'imposta ex Superammortamento sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni Industria 4.0 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante come se il bene fosse soggetto alla disciplina sull'ex Superammortamento

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della fruizione delle descritte agevolazioni è necessario che le fatture di acquisto dei beni riportino la seguente dicitura: **"Beni strumentali nuovi agevolabili ai sensi dell'art. 1 commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del 30/12/2020"**

Ulteriori crediti

Si tratta nello specifico:

- credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Prorogato fino al 2022 anche il credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall'art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);

- del credito d'imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

Il comma 171 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.

L'agevolazione è rivolta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e la stessa è riconosciuta secondo le seguenti percentuali ed in base ai seguenti limiti di spesa:

- 45% fino a 3 milioni di euro di investimento per le piccole imprese;
- 35% fino a 10 milioni di euro di investimento per le medie imprese;
- 25% fino a 15 milioni di euro di investimento per le grandi imprese.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

PROROGA CREDITI D'IMPOSTA

Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:

- il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
- il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);
- il credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE NUOVE ATTIVITÀ NELLE ZES

Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d'imposta successivi.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA